

SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E VALUTAZIONI AMBIENTALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E VALUTAZIONI AMBIENTALI N. 705 DI DATA 10 Ottobre 2019

OGGETTO:

Voltolini S.r.l. – stabilimento di Rovereto (TN), zona industriale, via Pineta, 10. Rilascio dell'Autorizzazione Unica Territoriale (AUT).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E VALUTAZIONI AMBIENTALI

vista la domanda di Autorizzazione Unica Territoriale (AUT) presentata dalla ditta Voltolini S.r.l. (di seguito Ditta), con sede legale in Rovereto (TN), via Pineta, 10, in data 22 luglio 2019 (ns. prot. n. 460175) relativa allo stabilimento ivi situato, riguardante l'impianto per il recupero di rifiuti non pericolosi, con particolare riferimento al rinnovo ed alla modifica dell'iscrizione al registro provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi in regime semplificato;

considerato che a norma dell'art. 15, comma 2, lettera a), del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., con riguardo agli impianti ed alle attività già autorizzati, la disciplina dell'AUT si applica alla scadenza o alla modifica di uno dei provvedimenti individuati dalla medesima, nel caso specifico al rinnovo dell'iscrizione sopra menzionata;

considerato che a norma dell'art. 2, comma 1, lettera a), del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., il provvedimento di AUT "comprende e sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla-osta, parere o altro atto di assenso previsti dall'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge provinciale e dall'articolo 3";

vista la comunicazione di avvio del procedimento dell'AUT di data 31 luglio 2019 (ns. prot. n. 477893) e la contestuale richiesta al comune di Rovereto (TN) di comunicare entro 30 giorni l'eventuale vigenza di autorizzazioni ambientali di competenza comunale riferite allo stabilimento in oggetto;

vista la nota di data 13 agosto 2019 (ns. prot. n. 507506, di data 14 agosto 2019), con la quale Novareti S.p.A. comunica che "Per quanto di competenza alla scrivente Società evidenziamo inoltre che non risultano, per il compendio in oggetto, autorizzazioni allo scarico riferite ad:

- acque reflue industriali in rete nera e/o bianca;
- acque reflue industriali in suolo;
- acque reflue assimilate alle domestiche in acque superficiali da insediamenti aventi volumetria inferiore a 2.000 metri cubi o con ricettività inferiore a 30 persone;
- acque reflue assimilate alle domestiche in suolo e/o in vasca a tenuta;

Per quanto avanti evidenziato la Novareti S.p.A., in qualità di Ente gestore del Servizio di fognatura comunale, non esprime alcun parere in merito al rilascio dell'A.U.T.";

preso atto che non sono state comunicate autorizzazioni ambientali di competenza comunale;

considerato che il presente provvedimento di AUT comprende i seguenti provvedimenti:

- a) autorizzazione per l'esercizio delle attività di messa in riserva con eventuale selezione e accorpamento (operazioni di recupero R13), nonché di accorpamento con disimballaggio e cernita (operazioni di recupero R12), di rifiuti non pericolosi rilasciata con propria determinazione n. 169 di data 30 marzo 2017, ai sensi degli articoli 84, 86 e 88 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, sulla p.ed. 1605 C.C. Lizzana;
- b) iscrizione n. 232/TN al registro provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi in regime semplificato rilasciata da ultimo in data 22 gennaio 2015 (ns. prot. n. 34599), ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006, sulla p.ed. 1605 e p.f. 1320/218 C.C. Lizzana:
- c) autorizzazione per le emissioni in atmosfera in forma diffusa secondo la domanda presentata in data 26 ottobre 2007 (ns.prot. n. 4398/2007-U223), ai sensi degli articoli 8, 8-bis, 8-ter e 102-ter

del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e degli articoli 269 e 281 del D.Lgs. 152/2006, per l'esercizio degli impianti esistenti presenti nello stabilimento in oggetto;

considerato che con nota di data 12 settembre 2019 (ns. prot. n. 560812) il procedimento è stato sospeso per comunicare alla Ditta i seguenti motivi ostativi all'accoglimento integrale della domanda, a seguito della nota pervenuta per le vie brevi dall'Ufficio per le Valutazioni ambientali di questo Servizio: "Ai sensi dell'art. 3, comma 1 della l.p. 17 settembre 2013, n. 19, sono sottoposti a procedimento di verifica di assoggettabilità (c.d. screening) i progetti di ampliamento o modifica a impianti, opere o interventi già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, rientranti nelle tipologie previste dagli allegati III e IV della parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente, indipendentemente dalle soglie dimensionali, salvo che la modifica o l'estensione sia autonomamente inclusa nell'allegato III. L'intervento in esame rientra nella tipologia 7 zb) "Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di cui all'Allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno" dell'allegato IV alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 e non risulta mai stato sottoposto ad alcuna procedura di valutazione di impatto ambientale. Le modifiche proposte necessitano di una valutazione complessiva della corretta impostazione della nuova p.ed. 1749, di valutazioni di natura urbanistica sull'ampliamento dell'area, di verifiche sulla corretta gestione del rifiuto posto in cumuli nel piazzale esterno al capannone. Alla luce di quanto sopra esposto si ritiene che l'intervento proposto, in quanto modifica di un impianto esistente che comporta notevoli ripercussioni negative sull'ambiente, deve essere assoggettato a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA";

vista la nota pervenuta in data 18 settembre 2019 (ns. prot. n. 575112 del 19 settembre 2019), con la quale la sig.ra Pierina Calliari, in qualità di legale rappresentante della Ditta, chiede quanto segue:

— "la domanda di A.U.T. presentata in data 22/07/2019 n. prot. 460175 sia da considerare esclusivamente come rinnovo senza modifiche delle autorizzazioni ambientali in essere così come citato nella Vostra Comunicazione in oggetto.

- Rinnovo dell'iscrizione n. 232/TN al registro provinciale delle imprese che effettuano operazioni di

recupero di rifiuti non pericolosi in regime semplificato.

Rinnovo ad effettuare l'attività di messa in riserva con eventuale selezione e accorpamento (operazioni di recupero R13), accorpamento con disimballaggio e cernita (operazioni di recupero R12) dei rifiuti non pericolosi individuati dal codice CER 15.01.06 "imballaggi in materiali misti" con propria determinazione n. 169 di data 30 marzo 2017.

- emissioni in atmosfera secondo la domanda presentata in data 26 ottobre 2007 (ns.prot. n.

4398/2007-U223)";

rilevato che non vi sono altre amministrazioni e strutture provinciali coinvolte nel procedimento;

ritenuto pertanto di non indire la conferenza di servizi prevista dall'art. 6, commi 1 e 2, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg.;

esaminati gli atti istruttori, nonché tutta la documentazione tecnico-grafica riguardante lo stabilimento in parola presente agli atti del Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali;

visto che con la sopra citata domanda presentata in data 26 ottobre 2007 (ns.prot. n. 4398/2007-U223) la Ditta aveva chiesto di poter effettuare lo stoccaggio e la lavorazione (cesoiatura e pressatura) di rifiuti costituiti da rottami ferrosi e non ferrosi che danno luogo ad emissioni in atmosfera in forma diffusa per un quantitativo massimo di 30.000 t/anno di rifiuti;

visto che con l'iscrizione n. 232/TN la Ditta è autorizzata ad effettuare attività di recupero di rifiuti ferrosi e non ferrosi che possono dare potenzialmente origine ad emissioni di tipo diffuso per un quantitativo complessivo superiore a 30.000 t/anno;

ritenuto pertanto doveroso prescrivere alla Ditta di non superare il limite quantitativo di 30.000 t/anno delle attività che producono emissioni in atmosfera di tipo diffuso;

visto l'articolo 102-ter, comma 6, del T.U.L.P., il quale stabilisce tra l'altro che "In attesa dell'adozione del provvedimento di autorizzazione il gestore può condurre l'impianto in base a ciò che è descritto nella domanda di autorizzazione e nella documentazione tecnica allegata";

vista la "Planimetria generale" (in seguito Planimetria) dell'organizzazione impiantistica e delle zone adibite alle operazioni di messa in riserva e recupero dei rifiuti datata 13 marzo 2017 e trasmessa in data 14 marzo 2017 (ns. prot. n. 146435), rappresentativa sia delle operazioni di recupero eseguite in procedura ordinaria sia di quelle eseguite in procedura semplificata;

vista la nota di data 9 giugno 2004, prot. n. 13870/04 (ns. prot. n. 2210/04-U221 di data 21 giugno 2004), con la quale il Comune di Rovereto certifica che l'area sulla quale è ubicato l'impianto ricade nella "Zona produttiva esistente e di completamento di interesse provinciale" ed è idonea allo svolgimento delle operazioni di recupero di rifiuti esercitate dalla Ditta;

visto l'articolo 67-bis, commi 1, 8 e 8-bis, del T.U.L.P, il quale stabilisce, tra l'altro, che alle attività di recupero dei rifiuti indicate alla lettera R13 dell'allegato C alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 sottoposte ad autorizzazione ordinaria ai sensi dell'articolo 84 dello stesso T.U.L.P. non si applica la disciplina sulla localizzazione mediante i piani di cui all'articolo 65 e i procedimenti di cui allo stesso articolo 67-bis del citato T.U.L.P.;

ritenuto inoltre che, per le attività svolte dalla Ditta ed i quantitativi trattati, sulla base:

del capitolo 3.5, lettera f, del primo aggiornamento del Piano provinciale per lo smaltimento dei rifiuti approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 4526 di data 9 maggio 1997, il quale stabilisce che "le attività di trattamento di rifiuti non pericolosi ai fini del recupero e/o riutilizzo degli stessi, diversi dall'incenerimento, con potenzialità inferiore a 35.000 t/anno" possono essere esercitate in siti non previsti dal Piano stesso "in quanto per loro natura siano compatibili con le destinazioni urbanistiche delle zone interessate (...)";

dell'articolo 67-bis del T.U.L.P., e in particolare dai commi 5 e 6: "gli impianti e le attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti speciali, anche pericolosi, sono realizzati e installati in conformità alle destinazioni urbanistiche stabilite dagli strumenti urbanistici subordinati al piano urbanistico provinciale, o dagli altri piani settoriali equivalenti, che regolano la localizzazione di impianti o attività di produzione e di trasformazione di beni e di servizi o di lavorazioni accessorie all'attività agricola (...) gli impianti e le attività di gestione dei rifiuti ivi previsti si considerano a tutti gli effetti impianti o attività di produzione e di trasformazione di beni e servizi e, ove ne ricorrano le condizioni, lavorazioni accessorie all'attività agricola. Conseguentemente tali impianti e attività si considerano conformi alle previsioni urbanistiche, anche se lo strumento urbanistico non prevede espressamente o esclude la gestione dei rifiuti".

non sia necessaria la localizzazione dell'impianto in parola all'interno del Piano stesso, poiché le attività esercitate sono compatibili con la destinazione urbanistica della zona interessata all'installazione dell'impianto;

visto l'articolo 67-bis, comma 8, del T.U.L.P, il quale stabilisce, tra l'altro, che alle attività di recupero dei rifiuti sottoposte alle procedure semplificate di autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 152/2006 non si applica la disciplina sulla localizzazione mediante i piani di cui all'articolo 65 e i procedimenti di cui allo stesso articolo 67-bis del citato T.U.L.P.;

vista la legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19, recante "Disciplina provinciale della valutazione dell'impatto ambientale. Modificazioni della legislazione in materia di ambiente e

territorio e della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9" ed il relativo regolamento di esecuzione emanato con d.P.P. del 20 luglio 2015, n. 9-23/Leg.;

considerato che, rispetto a quanto comunicato dalla Ditta con nota di data 18 settembre 2019 (ns. prot. n. 575112, di data 19 settembre 2019), resta invariato il quantitativo complessivo di rifiuti autorizzato, non ci sono modifiche sui codici CER dei rifiuti in ingresso all'impianto, né riorganizzazioni interne degli spazi, e dunque non ci sono modifiche che comportano notevoli ripercussioni negative sull'ambiente ai sensi dell'art. 3 della suddetta L.P. 19/2013;

ritenuto pertanto che l'impianto non sia da assoggettare alle procedure di VIA e/o screening;

vista la nota di data 20 dicembre 2006, prot. n. 6.04/4349/06, dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari - Direzione Igiene e Sanità Pubblica - Unità Operativa Prevenzione Ambientale (ns. prot. n. 4650/06-U221 di data 29 dicembre 2006), acquisita nel corso dell'istruttoria preliminare al rilascio dell'autorizzazione di data 11 maggio 2007, ns. prot. n. 1742/2007-U221, con la quale la stessa U.O. Prevenzione Ambientale esprime parere favorevole, dal punto di vista igienico-sanitario, per le operazioni di stoccaggio, selezione e cernita di rifiuti da parte della Ditta presso la propria sede operativa sopra citata;

ritenuto che la domanda di rinnovo dell'autorizzazione in oggetto non sia in contrasto con il suddetto parere;

visto che la Ditta dichiara di effettuare in procedura ordinaria le seguenti operazioni di recupero nell'area denominata "selezione e cernita rifiuti non pericolosi per recupero 15.01.06" in Planimetria:

- messa in riserva, selezione e accorpamento (operazioni di recupero R13);
- accorpamento con disimballaggio (operazione di recupero R12);
- cernita manuale (operazione di recupero R12) per ottenere tipologie omogenee di rifiuti individuati dai CER 15.01.xx che sono stoccati secondo le rispettive tipologie definite dal D.M. 5 febbraio 1998 nelle aree definite nella suddetta Planimetria; i rifiuti che non possono essere individuati con il codice CER 15.01.xx sono individuati con il CER 19.12.xx e stoccati nelle apposite aree individuate in Planimetria:

atteso che, ai fini di una corretta identificazione delle attività di recupero svolte dalla Ditta, è necessario distinguere l'operazione di selezione da quella di cernita, ancorché nella realtà esse possono essere eseguite contestualmente all'interno della medesima attività di gestione dei rifiuti;

atteso che il termine selezione individua l'operazione volta a migliorare e raffinare la qualità del rifiuto gestito per le finalità alle quali esso è destinato (recupero, nel caso delle attività oggetto della presente determinazione), togliendo dalla massa iniziale le frazioni indesiderate, le quali devono costituire una quota quantitativamente residuale rispetto alla massa complessiva del rifiuto, che pertanto mantiene la stessa codifica e la stessa classificazione di origine;

considerato che le attività di selezione che si effettuano sui rifiuti al fine di asportare corpi/sostanze estranee sono ricomprese nell'operazione di recupero R13, in quanto tali operazioni non vanno a modificare la natura del rifiuto di partenza;

ritenuto altresì che i rifiuti generati dall'attività di selezione come sopra definita devono essere codificati tra i codici CER 19.12.xx, fatta eccezione per quei rifiuti che possono essere chiaramente identificati con specifico codice CER all'interno del catalogo europeo dei rifiuti tra quelli appartenenti alle categorie speciali la cui gestione è regolamentata ai titoli II (imballaggi) e III (altre categorie speciali) della parte quarta del D.Lgs. 152/2006;

atteso che con il termine cernita debba intendersi invece l'operazione (operazione di recupero R12) volta a suddividere una massa di rifiuti indistinta in diverse frazioni merceologiche, aventi codice CER e/o classificazione diversi a seconda della loro natura;

preso atto che la Ditta effettua la cernita manuale del rifiuto identificato con il codice CER 15.01.06;

atteso che le frazioni generate dalla cernita manuale devono essere, di norma, codificate con il codice CER appartenente alla medesima categoria del rifiuto di partenza (dal 15.01.06 decadono rifiuti identificati con il CER 15.01.xx, e soltanto qualora tale codice non sia disponibile, si può scegliere tra i codici CER 19.12.xx);

atteso che in generale con il termine accorpamento si intende il deposito promiscuo in un unico contenitore di rifiuti provenienti da produttori diversi ma aventi caratteristiche merceologiche analoghe, stesso codice CER e, per i rifiuti pericolosi, stesse caratteristiche di pericolosità, e che tale procedura è normalmente identificata con l'operazione di stoccaggio (nel caso specifico messa in riserva R13);

considerato tuttavia che l'attività di accorpamento descritta dalla Ditta, che prevede anche operazioni di disimballaggio, svuotamento delle confezioni originarie predisposte dal produttore e formazione di nuove composizioni di carico, può essere più correttamente identificata con l'attività di recupero R12, pur non comportando modifiche del codice CER, dal momento che tale attività prevede la manipolazione dei rifiuti e può generare altre tipologie di rifiuti (ad esempio gli imballaggi rimossi);

ritenuto inoltre doveroso prescrivere che l'attività di rimozione degli imballaggi effettuata nell'ambito dell'attività di accorpamento non deve comportare il danneggiamento dei rifiuti in essi contenuti e l'inquinamento delle matrici ambientali (ad esempio dispersione sul suolo, emissioni di vapori, ...);

atteso che tutte le operazioni di selezione, accorpamento, accorpamento con disimballaggio e cernita (di seguito indicate anche con il termine generico pretrattamento) effettuate dalla Ditta devono sempre consentire la tracciabilità dei rifiuti;

considerato che in generale i rifiuti generati dalle attività di selezione, cernita e accorpamento con disimballaggio sopra descritte, nonché gli eventuali rifiuti decadenti dalle operazioni di recupero R4 autorizzate con il presente provvedimento, devono essere:

- gestiti in applicazione della vigente normativa sulla gestione dei rifiuti e sono da intendersi prodotti dalla Ditta; in particolare il deposito temporaneo deve essere gestito nei limiti di cui all'art. 183, comma 1, lettera bb), del D.Lgs. 152/2006 ovvero, nel caso non venissero rispettate le condizioni di detto articolo, deve essere richiesta la specifica autorizzazione mediante l'inoltro della domanda per il rilascio di una modifica dell'AUT;
- avviati in impianti autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006, in via prioritaria a recupero e in via residuale a smaltimento, secondo i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti stabiliti dall'art. 179 del D.Lgs. 152/2006;

considerato che i rifiuti riconducibili alle tipologie descritte ai punti 3.1 e 3.2 dell'allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998, sono sottoposti in procedura semplificata alle operazioni di recupero R4 consistenti nella cesoiatura e pressatura, finalizzate all'ottenimento di prodotti da destinare all'industria metallurgica, secondo le disposizioni del Regolamento UE n. 333/2011;

visto il Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 marzo 2011, recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

visto l'attestato di conformità al Regolamento (UE) n. 333/2011 rilasciato dalla società DNV.GL il 27 ottobre 2014 e rinnovato il 27 ottobre 2017 con scadenza al 27 ottobre 2020 (Attestato di conformità n. 165541-2014-OTH-ITA-DNV), trasmesso in data 22 luglio 2019 (ns. prot. n. 460175), nel quale è riportato che la Ditta applica un sistema di gestione della qualità che consente il "Recupero di rifiuti metallici e loro trasformazione in rottami di ferro, acciaio e alluminio";

visto il Regolamento (UE) n. 715/2013 del 25 luglio 2013, recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

considerato che la Ditta non è attualmente in possesso dell'attestato di conformità al Regolamento (UE) n. 715/2013;

considerato che la Ditta, fintanto che non sarà in possesso dell'attestato di conformità al Regolamento (UE) n. 715/2013, non potrà generare prodotti derivanti dal recupero di rifiuti costituiti da rottami di rame e leghe di rame, con specifico riferimento alla tipologia 3.2 dell'allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998;

vista la circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di data 1 luglio 2016, prot. n. 0010045 (ns. prot. n. 352986 di data 4 luglio 2016), ad oggetto "Disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto — Applicazione dell'articolo 184-ter del D.Lgs. 152/2006", nella quale è riportato tra l'altro che "I criteri di cui ai regolamenti europei prevalgono, nell'ambito del loro rispettivo campo di applicazione, sui criteri definiti con i decreti ministeriali, laddove abbiano ad oggetto le stesse tipologie di rifiuti";

ritenuto pertanto che le materie prime prodotte mediante le operazioni di recupero R4 eseguite sui rifiuti riconducibili alle tipologie riportate ai punti 3.1 e 3.2 dell'allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998, debbano essere conformi esclusivamente alle specifiche del Regolamento (UE) n. 333/2011 e, ove previsto, anche alle specifiche del Regolamento (UE) n. 715/2013; per i rifiuti contraddistinti dai codici CER per i quali non sono applicabili le specifiche dei regolamenti appena citati (ad es. 17.04.04 zinco), i prodotti devono invece rispettare quanto prescritto al punto 3.2.3, lettera c), all'allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998;

ritenuto per quanto sopra esposto di dover modificare d'ufficio, rispetto a quanto attualmente riportato nell'iscrizione n. 232/TN/2014, le voci "Caratteristiche" e "Attività di recupero" in riferimento alle tipologie 3.1 e 3.2 dell'allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998;

vista la deliberazione n. 29 del 3 marzo 1993 della Commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, recante "Disposizioni in materia di garanzie finanziarie per l'esercizio di operazioni di smaltimento dei rifiuti", in applicazione dell'art. 88 del T.U.L.P., la quale stabilisce, tra l'altro, che per l'esercizio delle operazioni di messa in riserva e recupero (operazioni di recupero R13 e R12) in procedura ordinaria deve essere versata una garanzia finanziaria pari a € 25.822,84;

vista e fatta salva anche per il presente provvedimento la fideiussione bancaria n. 03/55102 di data 13 aprile 2006, emessa dalla Cassa Rurale Alta Vallagarina, con sede in Volano (TN), via Tei, 6, per conto della Ditta a favore della Provincia Autonoma di Trento, per l'ammontare di € 25.822,84, a copertura delle spese per l'eventuale ripristino e bonifica delle aree interessate dalle operazioni di

recupero rifiuti, per la chiusura degli impianti in qualunque momento nonché per il risarcimento dei danni derivanti all'ambiente in dipendenza dell'attività di recupero rifiuti autorizzata;

ritenuto l'atto di fideiussione sopra indicato conforme alle prescrizioni di forma e contenuto imposte con la deliberazione della Giunta Provinciale n. 12723 di data 20 novembre 1998 in materia di gestione dei depositi cauzionali costituiti a favore della Provincia, nonché alle modifiche apportate alla stessa con le deliberazioni della Giunta Provinciale n. 686 di data 31 marzo 2000, n. 2446 del 28 settembre 2001, n. 3561 del 28 dicembre 2001 e n. 2196 del 17 ottobre 2013;

viste le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti il possesso dei requisiti soggettivi previsti per la gestione dei rifiuti dall'art. 86 del T.U.L.P.;

rilevato che la domanda di AUT riguarda esclusivamente il rinnovo dell'iscrizione al registro provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi in regime semplificato e pertanto non comporta alcuna modifica sostanziale ai fini delle emissioni acustiche, per cui non è necessario l'aggiornamento della valutazione di impatto acustico;

ritenuto pertanto di poter procedere al rilascio dell'AUT richiesto, attribuendo forza vincolante alle prescrizioni contenute nell'Allegato 1 ("Prescrizioni") alla presente determinazione;

stabilito di richiamare inoltre alcune disposizioni soggette alla specifica normativa di settore e riportate nell'Allegato 2 ("Raccomandazioni") alla presente determinazione;

visto il Testo Unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinàmenti, approvato con d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl.;

visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";

visto il D.M. 5 febbraio 1998;

visto il D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151, recante "Attuazione della direttiva 2002/95/CE, della direttiva 2002/96/CE e della direttiva 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti";

visto il D.M. 25 settembre 2007, n. 185, recante "Istituzione e modalità di funzionamento del registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), costituzione e funzionamento di un centro di coordinamento per l'ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi e istituzione del comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE, ai sensi degli articoli 13, comma 8, e 15, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151";

visto il D.M. 8 marzo 2010, n. 65, "Regolamento recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature";

visto il D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49, così come modificato dalla Legge 3 maggio 2019, n. 37, recante "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)";

visto il d.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg., riguardante i criteri per l'accumulo temporaneo di rifiuti speciali assimilabili agli urbani e per il dimensionamento dei bacini di contenimento previsti per il deposito di rifiuti liquidi;

visto il Piano provinciale per lo smaltimento dei rifiuti approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 5404 del 30 aprile 1993, nonché i successivi piani e stralci d'aggiornamento;

visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, recante il "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";

visto l'art. 21 della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19, rubricato "Autorizzazione unica territoriale", ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg.;

visto in particolare l'art. 2, punto 1, lettera b), del sopra richiamato Regolamento, che individua quale "struttura competente" per l'adozione del provvedimento finale di AUT la struttura provinciale competente in materia di autorizzazioni ambientali;

vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 425 di data 25 marzo 2019 con la quale sono state approvate, con decorrenza dal 1° aprile 2019, le modifiche organizzative relativamente alle strutture complesse, alle strutture semplici, agli uffici e agli incarichi speciali della Provincia, assumendone le relative disposizioni e prendendo atto altresì delle relative declaratorie;

considerato che la suddetta deliberazione conferma in capo al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali la competenza per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale;

determina

- 1. di rilasciare, ai sensi dell'art. 6, comma 11, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., alla ditta Voltolini S.r.l., con sede legale e operativa in Rovereto (TN), zona industriale, via Pineta, 10, di cui legale rappresentante è la signora Pierina Calliari, l'Autorizzazione Unica Territoriale, che comprende i seguenti provvedimenti:
 - a) autorizzazione per l'esercizio delle attività di messa in riserva con eventuale selezione e accorpamento (operazioni di recupero R13), nonché di accorpamento con disimballaggio e cernita (operazioni di recupero R12), di rifiuti non pericolosi rilasciata con propria determinazione n. 169 di data 30 marzo 2017, ai sensi degli articoli 84, 86 e 88 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006;
 - b) iscrizione n. 232/TN al registro provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi in regime semplificato rilasciata da ultimo in data 22 gennaio 2015 (ns. prot. n. 34599), ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006;
 - c) autorizzazione per le emissioni in atmosfera in forma diffusa secondo la domanda presentata in data 26 ottobre 2007 (ns.prot. n. 4398/2007-U223), ai sensi degli articoli 8, 8-bis, 8-ter e 102-ter del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e degli articoli 269 e 281 del D.Lgs. 152/2006;
- 2. di imporre il rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute nell'Allegato l ("Prescrizioni") alla presente determinazione, che ne forma parte integrante e sostanziale;

- 3. di raccomandare il rispetto delle disposizioni soggette alla specifica normativa di settore e richiamate nell'Allegato 2 ("Raccomandazioni") alla presente determinazione, che ne forma parte integrante e sostanziale;
- 4. di stabilire che l'Autorizzazione Unica Territoriale ha una durata di 15 anni dalla data della presente determinazione, dando atto che il termine di validità dei provvedimenti compresi nella presente autorizzazione decorre dalla data del presente provvedimento; la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno 6 mesi prima della scadenza;
- 5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 13 del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., la vigilanza e l'assunzione di provvedimenti conseguenti, nonché il potere di assumere provvedimenti in via di autotutela, restano in capo alle strutture provinciali ed alle amministrazioni interessate, che li comunicano alla struttura competente per la valutazione degli eventuali effetti sull'Autorizzazione Unica Territoriale;
- 6. di avvertire che, ai sensi dell'art. 10 del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., in caso di modifiche dell'attività o dell'impianto, dovrà essere presentata al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali una domanda corredata dalla necessaria documentazione, al fine della valutazione della sostanzialità della modifica e della necessità di aggiornare l'Autorizzazione Unica Territoriale o le relative condizioni e prescrizioni, fatti salvi i casi di esclusione previsti al comma 6 dello stesso art. 10;
- 7. di dare atto che la presente autorizzazione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi, ai soli fini dell'esercizio dell'attività in oggetto e non esime il titolare della medesima dal richiedere autorizzazioni e concessioni di competenza di altri uffici o enti; essa è in ogni caso subordinata all'osservanza delle altre norme vigenti, anche regolamentari, o alle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire; sono inoltre fatti salvi gli eventuali provvedimenti a carattere igienico-sanitario adottati dall'autorità sindacale ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.LL.SS. emanato con R.D. 17 luglio 1934, n. 1265;
- 8. di dare atto che resta ferma la validità di eventuali provvedimenti vigenti relativi all'allacciamento alla pubblica fognatura di tipo nero delle acque reflue domestiche provenienti dallo stabilimento in oggetto non compresi nell'AUT;
- 9. di dare atto che resta ferma la validità di eventuali provvedimenti vigenti relativi allo scarico di acque meteoriche provenienti dallo stabilimento in oggetto non compresi nell'AUT;
- 10. di avvertire che l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti può essere soggetta a sospensione o revoca come previsto dall'art. 86, comma 5, del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti;
- 11. di dare atto che l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti è coperta dalla fideiussione bancaria n. 03/55102 di data 13 aprile 2006 prestata dalla Cassa Rurale Alta Vallagarina con sede in Volano (TN), via Tei, 6, a favore della Provincia Autonoma di Trento e per conto della ditta Voltolini S.r.l. fino alla concorrenza di € 25.822,84;
- 12. di rammentare che l'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001 stabilisce il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto da detto comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi

tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti;

- 13. di trasmettere copia della presente determinazione alla ditta Voltolini S.r.l., al comune territorialmente competente, all'Azienda provinciale per i servizi sanitari per l'assunzione di eventuali ulteriori provvedimenti, e, per conoscenza, a Novareti S.p.A. ed al Servizio Antincendi e protezione civile;
- 14. di avvertire che, ferma restando la possibilità di adire la competente Autorità Giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso;
- 15. di avvertire altresi, ai sensi dell'art. 46 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, che contro le autorizzazioni comprese nel presente provvedimento è ammesso ricorso alla Giunta Provinciale, da parte degli interessan Entro 30 giorni dal suo ricevimento.

STETUTO DIRIGENTE volo Piccinni -

SG/om

Allegati:

Allegato 1 ("Prescrizioni");

Allegato 2 ("Raccomandazioni");
Allegato 3 ("Planimetria generale" trasmessa in data 14 marzo 2017, ns. prot. n. 146435);

Allegato 4 ("Planimetria generale - emissioni diffuse" trasmessa in data 26 ottobre 2007, ns.prot. n. 4398/2007- .

ALLEGATO 1

Prescrizioni

Emissioni in atmosfera

Autorizzazione per le emissioni in atmosfera, ai sensi degli articoli 8, 8-bis, 8-ter e 102-ter del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e degli articoli 269 e 281 del D.Lgs. 152/2006.

Tabella 1: consistenza impiantistica – emissioni diffuse

REPARTO	FONTE EMISSIVA	EMISSIONI	INQUINANTI
STOCCAGGIO E LAVORAZIONE RIFIUTI METALLICI	D1 Stoccaggio, Pressatura, Cesoiatura	diffuse	Polveri totali
(30.000 t/anno)			

Prescrizioni

- a) L'impianto deve essere gestione secondo le migliori tecniche disponibili, adottando tutte le cautele atte a contenere il più possibile le emissioni in atmosfera in forma diffusa di polveri durante la lavorazione, la movimentazione e lo stoccaggio di materiali polverulenti;
- b) l'impianto deve essere gestito in ottemperanza alle prescrizioni dettate dall'allegato V alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006, nonché a quanto descritto nella documentazione allegata alla domanda di autorizzazione presentata in data 26 ottobre 2007 (ns.prot. n. 4398/2007-U223) e in particolare nella planimetria allegata alla presente determinazione denominata "Planimetria generale emissioni diffuse";
- c) i piazzali e le aree maggiormente soggette al transito di veicoli (accesso all'insediamento e viabilità interna) devono essere adeguatamente pavimentati al fine di evitare il sollevamento di polveri e l'imbrattamento dei mezzi;
- d) per le superfici pavimentate con materiali impermeabili (asfalto, cemento, ecc.) deve essere garantita la periodica pulizia (almeno due volte alla settimana, salvo il verificarsi di eventi meteorici), con particolare attenzione e maggiore frequenza nei periodi siccitosi e ventosi;
- e) la viabilità interna e le aree pavimentate devono essere costantemente mantenute in piena efficienza:
- f) durante la movimentazione ed il trasporto del materiale polverulento devono essere impiegati dispositivi chiusi, con la copertura del carico dei camion in entrata ed in uscita dall'impianto;
- g) durante la movimentazione del materiale polverulento, con particolare riferimento alle operazioni di carico e scarico, deve essere mantenuta un'adeguata altezza di caduta, assicurando la più bassa velocità che è tecnicamente possibile conseguire;
- h) i depositi di rifiuti e di materiali polverulenti all'esterno del capannone devono essere effettuati in contenitori chiusi; è altresì vietato effettuare operazioni di carico e scarico di materiali polverulenti all'esterno del capannone;
- i) i sistemi di contenimento e mitigazione devono essere mantenuti in continua efficienza.

Rifiuti

Iscrizione n. 232/TN al registro provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi in regime semplificato, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006.

L'iscrizione è vincolata alla classe di attività ed alle operazioni di recupero di seguito riportate.

Classe di attività: l'impresa, trattando una quantità massima di rifiuti pari a 49.700 t/anno, risulta iscritta alla classe 3 - Superiore o uguale a 15.000 tonnellate e inferiore a 60.000 tonnellate.

Operazioni di recupero secondo il D.M. 5 febbraio 1998:

Tipologia 01.01	Rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati anche di imballaggi.			
Provenienza	Attività produttive, raccolta differenziata di RU, altre forme di raccolta in appositi contenitori su superfici private; attività di servizio.			
Caratteristiche del rifiuto	Rifiuti costituiti da: cartaccia derivante da raccolta differenziata, rifiuti di carte e cartoni non rispondenti alle specifiche delle norme UNI-EN 643.			
Codici CER 2002	[150101] [150105] [150106] [200101]			
Attività di recupero	R13	Messa in riserva (operazione R13) nel rispetto delle condizioni tecniche disposte dagli articoli 6 e 7 del D.M. 5 febbraio 1998 così come modificato dal D.M. 5 aprile 2006.		
Finalità dell'attività di recupero	Avvio ad altri centri di recupero autorizzati/iscritti in riferimento alle disposizioni previste dal D.Lgs. 152/2006 per le operazioni di recupero rifiuti.			
Quantità massima di rifiuto recuperabile	5.000 t/anno	Capacità del 15 t - 25 m³ deposito		

Tipologia 03.01	Rifluti di ferro, acciaio e ghisa e, limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifluti identificati dai codici [100299] e [120199].			
Provenienza	Attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizi; lavorazione di ferro, ghisa e acciaio; raccolta differenziata; impianti di selezione o di incenerimento di rifiuti; attività di demolizione.			
Caratteristiche del rifluto	Rifiuti conformi a quanto stabilito all'Allegato I del Regolamento (UE) n. 333/2011.			
Codici CER 2002	[100210] [120101] [120102] [150104] [160117] [170405] [190102] [190118] [191202] [200140]			
Attività di recupero	R13 - R4	Messa in riserva (operazione R13) nel rispetto delle condizioni tecniche disposte dagli articoli 6 e 7 del D.M. 5 febbraio 1998 così come modificato dal D.M. 5 aprile 2006 per la generazione di prodotti conformi a quanto stabilito nell'Allegato I al Regolamento UE n. 333/2011 del 31 marzo 2011 (operazione R4).		
Finalità dell'attività di recupero	Prodotti conformi a quanto stabilito nell'Allegato I al Regolamento UE n. 333/2011 del 31 marzo 2011 (operazione R4).			
Quantità massima di rifiuto recuperabile	32.000 t/anno	Capacità del 2.000 t – 1.200 m³ deposito		

Tipología 03.02	Rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe e limitatamente ai cascami di lavorazione, i
	rifiuti individuati dai seguenti codici[100899] e [120199].

¹ D.M. 21 luglio 1998 n. 350, art. 1

Provenienza	Attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizi; lavorazione di metalli non ferrosi; raccolta differenziata; impianti di selezione o di incenerimento di rifiuti; attività di demolizione.			
Caratteristiche del rifiuto	Per i rottami di alluminio: rifiuti conformi a quanto stabilito all'Allegato II del Regolamento (UE) n. 333/2011. Per gli altri rottami non ferrosi: rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe anche costituiti da rottami e cascami di nichel, zinco e piombo, imballaggi, fusti, latte, vuoti e lattine di metalli ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato: PCB e PCT < 25 ppb; inerti, plastiche, ecc. < 20% in peso; oli < 10% in peso;			
Codici CER 2002	[100899] [110501] [1	o ai sensi della normativ 10599] [120103] [120 0406] [170407] [191002	104] [120199] [150104] [170401] [170402]	
Attività di recupero	R13 - R4	Messa in riserva (operazione R13) nel rispetto delle condizioni tecniche disposte dagli articoli 6 e 7 del D.M. 5 febbraio 1998 così come modificato dal D.M. 5 aprile 2006.		
		Per i rottami di alluminio: generazione di prodotti (operazione R4) conformi a quanto stabilito nell'Allegato II al Regolamento UE n. 333/2011 del 31 marzo 2011.		
		Per i rottami di rame: fintanto che la Ditta non sarà in possesso dell'attestato di conformità al Regolamento (UE) n. 715/2013, non potrà generare prodotti derivanti dal recupero di rifiuti costituiti da rottami di rame e leghe di rame.		
		Per gli altri rottami non ferrosi: per i rifiuti contraddistinti dai codici CER per i quali non sono applicabili le specifiche dei regolamenti appena citati (ad es. 17.04.04 zinco), i prodotti (operazione R4) devono rispettare quanto prescritto al punto 3.2.3, lettera c), all'allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998.		
Finalità dell'attività di recupero	Per i rottami di allumin UE n. 333/2011 del 31		quanto stabilito nell'Allegato II al Regolamento	
	conformità al Regola leghe di rame devon riferimento alle dispo rifiuti.	mento (UE) n. 715/20 o essere avviati ad a osizioni previste dal D	itta non sarà in possesso dell'attestato di D13, i rifiuti costituiti da rottami di rame e Itri centri di recupero autorizzati/iscritti in .Lgs. 152/2006 per le operazioni di recupero	
	Per gli altri rottami non ferrosi: materia prima per l'industria metallurgica conforme all specifiche UNI ed EURO. 2.900 t/anno Capacità del 800 t - 870 m ³			
Quantità massima di rifiuto recuperabile		deposito		

Tipologia 03.03	Sfridi o scarti di imballaggio in alluminio, e di accoppiati carta, plastica e metallo.			
Provenienza	Industria cartotecnica, attività industriali, commerciali e di servizio.			
Caratteristiche del rifiuto	Sfridi o scarti di imballaggi in alluminio e imballaggi compositi con carta, plastica e metallo.			
Codici CER 2002	[150104] [150105] [150106] [191203]			
Attività di recupero	Messa in riserva (operazione R13) nel rispetto delle condizioni tecniche disposte dagli articoli 6 e 7 del D.M. 5 febbraio 1998 così come modificato dal D.M. 5 aprile 2006.			
Finalità dell'attività di recupero	Avvio ad altri centri di recupero autorizzati/iscritti in riferimento alle disposizioni previste dal D.Lgs. 152/2006 per le operazioni di recupero rifiuti.			
Quantità massima di rifiuto recuperabile	10 t/anno	Capacità del 5 t - 25 m³ deposito		

Tipologia 03.05	Rifiuti costituiti da imballaggi, fusti, latte, vuoti, lattine di materiali ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato.			
Provenienza	Attività industriali, ag	ricole, commerciali e di servizi; raccolta differenziata da rifiuti urbani.		
Caratteristiche del rifiuto	Contenitori in metallo, con esclusione dei contenitori etichettati come pericolosi ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927, e successive modifiche e integrazioni; esenti da PCB, PCT e con oli o materiali presenti all'origine in concentrazioni inferiori al 5% in peso; non radioattivo ai sensi della normativa vigente.			
Codici CER 2002	[150104] [200140]			
Attività di recupero	R13 Messa in riserva (operazione R13) nel rispetto delle condizioni tecniche disposte dagli articoli 6 e 7 del D.M. 5 febbraio 1998 così come modificato dal D.M. 5 aprile 2006.			
Finalità dell'attività di recupero	Avvio ad altri centri di recupero autorizzati/iscritti in riferimento alle disposizioni previste dal D.Lgs. 152/2006 per le operazioni di recupero rifiuti.			
Quantità massima di rifiuto recuperabile	10 t/anno Capacità del 7 t - 25 m³ deposito			

Tipologia 05.01	Parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili, risultanti da operazioni di messa in sicurezza ai sensi della normativa vigente e privati di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili.			
Provenienza		Centri di raccolta autorizzati ai sensi della normativa vigente e del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209.		
Caratteristiche del rifiuto	Parti bonificate di autoveicoli, veicoli a motore, rimorchi e simili private di batterie, di fluidi, di altri componenti e materiali pericolosi, nonché di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili.			
Codici CER 2002	[160106] [160116]	[160117] [160118] [1601	22]	
Attività di recupero	R13 Messa in riserva (operazione R13) di rifiuti con frantumazione oppure cesoiatura per sottoporli all'operazione di recupero negli impianti metallurgici.			
Finalità dell'attività di recupero	Avvio ad altri centri di recupero autorizzati/iscritti in riferimento alle disposizioni previste dal D.Lgs. 152/2006 per le operazioni di recupero rifiuti.			
Quantità massima di rifiuto recuperabile	300 t/anno	Capacità del deposito	150 t - 150 m ³	

Tipologia 05.06	Rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi.			
Provenienza	Industria componenti elettronici, costruzione, installazione e riparazione apparecchiature elettriche e elettroniche, altre attività di recupero, attività commerciali, industriali e di servizio.			
Caratteristiche del rifiuto	Oggetti di pezzatura variabile, esclusi tubi catodici, costituiti da parti in resine sintetiche, vetro o porcellana e metalli assiemati, alcuni con riporto di metalli preziosi quali Ag 0,05-15%, Au 0,002-5%, Pt fino a 0,2%, Pd fino a 0,5% e contenenti Cu fino a 50%, Pb fino a 5%, Ni fino a 10%, Zn fino a 5%, Fe fino a 80%, ottone e bronzo fino al 15%, $Cr < 5\%$, $Cd < 0,006\%$.			
Codici CER 2002	[160214] [160216] [20	0136] [200140]		
Attività di recupero	R13 Messa in riserva (operazione R13) nel rispetto delle condizioni tecniche disposte dagli articoli 6 e 7 del D.M. 5 febbraio 1998 così come modificato dal D.M. 5 aprile 2006.			
Finalità dell'attività di recupero	Avvio ad altri centri di recupero autorizzati/iscritti in riferimento alle disposizioni previste dal D.Lgs. 152/2006 per le operazioni di recupero rifiuti.			
Quantità massima di rifiuto recuperabile	300 t/anno	Capacità del 7 t – 20 m³ deposito		

Tipologia 05.08	Spezzoni di cavo	di rame ricoperto.		
Provenienza	Scarti industriali o da demolizione e manutenzione di linee elettriche, di telecomunicazioni e di apparati elettrici, elettrotecnici e elettronici; riparazione veicoli; attività di demolizione veicoli autorizzata ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche e integrazioni; industria automobilistica.			
Caratteristiche del rifiuto			iti da isolanti costituiti da materiali termoplastici, nbo e piomboplasto; costituiti da Cu fino al 75% e	
Codici CER 2002	[160118] [160122] [160216] [170401] [170)411]	
Attività di recupero	R13 Messa in riserva (operazione R13) nel rispetto delle condizioni tecniche disposte dagli articoli 6 e 7 del D.M. 5 febbraio 1998 così come modificato dal D.M. 5 aprile 2006.			
Finalità dell'attività di recupero	Avvio ad altri centri di recupero autorizzati/iscritti in riferimento alle disposizioni previste dal D.Lgs. 152/2006 per le operazioni di recupero rifiuti.			
Quantità massima di rifiuto recuperabile	200 t/anno	Capacità del 100 t - 120 m³ deposito		

Tipologia 05.14	Scaglie di laminazione e stampaggio.			
Provenienza	Impianti di depurazione acque di laminazione, impianti di colata continua, impianti di trafilazione di industria siderurgica e metallurgica; pulitura meccanica dei manufatti metallici.			
Caratteristiche del rifiuto	Ossidi di ferro (~ 95 %), silice allumina e ossidi minori (~ 5 %), esenti da PCB e PCT.			
Codici CER 2002	[100210] [120101] [120102] [120103]			
Attività di recupero	R13 Messa in riserva (operazione R13) nel rispetto delle condizioni tecniche disposte dagli articoli 6 e 7 del D.M. 5 febbraio 1998 così come modificato dal D.M. 5 aprile 2006.			
Finalità dell'attività di recupero	Avvio ad altri centri di recupero autorizzati/iscritti in riferimento alle disposizioni previste dal D.Lgs. 152/2006 per le operazioni di recupero rifiuti.			
Quantità massima di rifiuto recuperabile	30 t/anno	Capacità del 18 t - 25 m³ deposito		

Tipología 05.16	Apparecchi elettrici, elettrotecnici ed elettronici; rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi.				
Provenienza	Industria componenti elettrici ed elettronici; costruzione, installazione e riparazione apparecchiature elettriche, elettrotecniche ed elettroniche; attività industriali, commerciali e di servizio.				
Caratteristiche del rifiuto	Oggetti di pezzatura va o porcellana e metalli a	Oggetti di pezzatura variabile, esclusi tubi catodici, costituiti da parti in resine sintetiche, vetro o porcellana e metalli assiemati, alcuni con riporto di metalli preziosi.			
Codici CER 2002	[110114] [110206] [11	0299] [160214] [160216	[200136]		
Attività di recupero	R4 - R13	Messa in riserva (operazione R13) nel rispetto delle condizioni tecniche disposte dagli articoli 6 e 7 del D.M. 5 febbraio 1998 così come modificato dal D.M. 5 aprile 2006. Disassemblaggio per separazione dei componenti riutilizzabili (operazione R4).			
Finalità dell'attività di recupero	Avvio ad altri centri di recupero autorizzati/iscritti in riferimento alle disposizioni previste dal D.Lgs. 152/2006 per le operazioni di recupero rifiuti. Componenti elettrici ed elettronici nelle forme usualmente commercializzate.				
Quantità massima di rifiuto recuperabile	70 t/anno				

Tipologia 06.01	Rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici.		
Provenienza	Raccolte differenziate, selezione da R.S.U. o R.A.U.; attività industriali, artigianali e commerciali e agricole; attività di costruzione e demolizione.		
Caratteristiche del rifluto	Materiali plastici, compresi teli e sacchetti, tubetti per rocche di filati, di varia composizione e forma con eventuale presenza di rifiuti di altra natura.		
Codici CER 2002	[020104] [150102] [170203] [191204] [200139]		
Attività di recupero	RI3	Messa in riserva (operazione R13) nel rispetto delle condizioni tecniche disposte dagli articoli 6 e 7 del D.M. 5 febbraio 1998 così come modificato dal D.M. 5 aprile 2006.	
Finalità dell'attività di recupero	Avvio ad altri centri di recupero autorizzati/iscritti in riferimento alle disposizioni previste dal D.Lgs. 152/2006 per le operazioni di recupero rifiuti.		
Quantità massima di rifiuto recuperabile	300 t/anno	Capacità del deposito	12 t – 25 m³

Tipologia 07.08	Rifiuti di refrattari, rifiuti di refrattari da forni per processi ad alta temperatura.		
Provenienza	Demolizione di isolanti termici in processi di fusione e/o termici, industria di produzione dei refrattari.		
Caratteristiche del rifiuto	Frammenti solidi sinterizzati, uniti o meno a elementi metallici, sotto forma di rottami di mattoni, a composizione prevalente di SiO ₂ ,Al ₂ O ₃ , ZrO ₂ , CaO e MgO, con presenza eventuale di metalli pesanti dei cicli di cottura o fusione in tracce, appartenenti alle famiglie: — silicei: SiO ₂ >90%, CaO<3%, Al ₂ O ₃ <1%, Fe ₂ O ₃ <0,5%, TiO ₂ <0,01; — silico-alluminosi: Al ₂ O ₃ 25-50%, SiO ₂ 70-45%, Fe ₂ O ₃ 1-2%; — alluminosi: Al ₂ O ₃ >50%; — magnesiaci: MgO 85-87%, CaO 0,2-2,6%, Fe ₂ O ₃ 0,2-2,3%; — cromo-magnesiaci: Cr ₂ O ₃ ca 20%; MgO ca 60%, Fe ₂ O ₃ ca 14%, Al ₂ O ₃ ca 6%, CaO<2%; — grafitici: C ca 50%, SiC ca 40%; — dolomitici: CaO + MgO >85% sul prodotto calcinato.		
Codici CER 2002	[060316] [070199] [161102] [161104] [161106]		
Attività di recupero	R13 Messa in riserva (operazione R13) nel rispetto delle condizioni tecniche disposte dagli articoli 6 e 7 del D.M. 5 febbraio 1998 così come modificato dal D.M. 5 aprile 2006.		
Finalità dell'attività di recupero	Avvio ad altri centri di recupero autorizzati/iscritti in riferimento alle disposizioni previste dal D.Lgs. 152/2006 per le operazioni di recupero rifiuti.		
Quantità massima di rifiuto recuperabile	50 t/anno	Capacità del deposito	18 t - 25 m ³

Tipologia 09.01	Scarti di legno e sughero, imballaggi di legno.		
Provenienza	Industria edile e raccolta differenziata, attività industriali, artigianali, commerciali, agricole e di servizio; attività di demolizioni.		
Caratteristiche del rifiuto	Legno in scarti di diverse dimensioni e segatura, con possibili presenza di polveri di natura inerte; cassette, pallets e altri imballaggi in legno non trattato, sfridi di pannelli (compensati listellari, di fibra, di particelle ecc.) di legno trattato, nobilitato, compreso MDF, polverino di carteggiatura.		
Codici CER 2002	[030101] [030105] [030199] [150103] [170201] [191207] [200138] [200301]		
Attività di recupero	R13	Messa in riserva (operazione R13) nel rispetto delle condizioni tecniche disposte dagli articoli 6 e 7 del D.M. 5 febbraio 1998 così come modificato dal D.M. 5 aprile 2006.	
Finalità dell'attività di recupero	Avvio ad altri centri di recupero autorizzati/iscritti in riferimento alle disposizioni previste dal D.Lgs. 152/2006 per le operazioni di recupero rifiuti.		
Quantità massima di rifiuto recuperabile	3.500 t/anno	Capacità del deposito	100 t - 120 m ³

Tipologia 09.02	Scarti di legno e sughero, imballaggi di legno.		
Provenienza	Industria della lavorazione del legno vergine.		
Caratteristiche del rifiuto	Legno vergine in scarti di diverse dimensioni e segatura, con possibili presenze di polveri di natura inerte.		
Codici CER 2002	[030101] [030105]		
Attività di recupero	Ri3		perazione R13) nel rispetto delle condizioni i articoli 6 e 7 del D.M. 5 febbraio 1998 così D.M. 5 aprile 2006.
Finalità dell'attività di recupero	Avvio ad altri centri di recupero autorizzati/iscritti in riferimento alle disposizioni previste dal D.Lgs. 152/2006 per le operazioni di recupero rifiuti.		
Quantità massima di rifiuto recuperabile	20 t/anno	Capacità del deposito	10 t - 25 m ³

Tipologia 10.02	Pneumatici non ricostruibili, camere d'aria non riparabili e altri scarti di gomma.		
Provenienza	Industria della ricostruzione pneumatici, attività di sostituzione e riparazione pneumatici e attività di servizio, attività di autodemolizione autorizzata ai sensi della normativa vigente, autoriparazione e industria automobilistica.		
Caratteristiche del rifiuto	Pneumatici usurati e camere d'aria con eventuale presenza di inquinanti superficiali (IPA < 10 ppm); scarti di gomma di varie dimensioni e forme.		
Codici CER 2002	[160103]		
Attività di recupero	R13 Messa in riserva (operazione R13) nel rispetto delle condizioni tecniche disposte dagli articoli 6 e 7 del D.M. 5 febbraio 1998 cosi come modificato dal D.M. 5 aprile 2006.		
Finalità dell'attività di recupero	Avvio ad altri centri di recupero autorizzati/iscritti in riferimento alle disposizioni previste dal D.Lgs. 152/2006 per le operazioni di recupero rifiuti.		
Quantità massima di rifiuto recuperabile	10 t/anno	Capacità del deposito	5 t - 25 m³

Tipologia 16.011	Rifiuti compostabili per la produzione di composti di qualità costituiti da rifiuti ligneo cellulosici derivanti dalla manutenzione del verde ornamentale.		
Provenienza	I rifiuti devono derivare dalla manutenzione del verde ornamentale.		
Caratteristiche del rifiuto	Il rifiuto deve essere costituito unicamente dalla frazione ligno-cellulosica derivante dalla manutenzione del verde ornamentale, escluso il materiale proveniente dallo spazzamento delle strade.		
Codici CER 2002	[200201]		
Attività di recupero	R13	Messa in riserva (operazione R13) nel rispetto delle condizioni tecniche disposte dagli articoli 6 e 7 del D.M. 5 febbraio 1998 così come modificato dal D.M. 5 aprile 2006.	
Finalità dell'attività di recupero	Avvio ad altri centri di recupero autorizzati/iscritti in riferimento alle disposizioni previste dal D.Lgs. 152/2006 per le operazioni di recupero rifiuti.		
Quantità massima di rifiuto recuperabile	5.000 t/anno	Capacità del deposito	40 t - 50 m ³

Prescrizioni

- a) l'impianto deve essere conforme alle indicazioni della "*Planimetria generale*", che si allega alla presente, datata 13 marzo 2017 e trasmessa in data 14 marzo 2017 (ns. prot. n. 146435), e della relazione tecnica trasmessa in data 29 ottobre 2014 (ns. prot. n. 57652);
- b) i container posti sul piazzale esterno del capannone, utilizzati per le operazioni di messa in riserva R13, devono essere costantemente coperti;
- c) i Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) devono essere gestiti nel rispetto delle vigenti disposizioni normative relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché nell'osservanza delle altre norme statali o provinciali, anche regolamentari, comprese quelle inerenti i sistemi organizzati di raccolta individuali e collettivi di cui al Titolo II, Capo 1, del D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49, e delle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire in materia;
- d) lo stoccaggio dei rifiuti in ingresso (operazione di recupero R13), il deposito del materiale lavorato in attesa di verifica analitica ed il deposito dei prodotti già certificati devono risultare ben separati tra loro, anche a mezzo di barriere mobili tipo New Jersey, in modo tale che non si mescolino; tali depositi devono essere opportunamente contrassegnati con etichette e/o targhe ben visibili per dimensione e collocazione, al fine di rendere note le caratteristiche del materiale stoccato;
- e) al fine di generare prodotti tramite l'operazione di recupero R4, devono essere rispettate le condizioni stabilite dal Regolamento UE n. 333/2011 del 31 marzo 2011 e dal Regolamento UE n. 715/2013 del 25 luglio 2013;
- f) le operazioni di gestione dei rifiuti di cui alla presente iscrizione devono risultare distinte da quelle autorizzate in regime ordinario con la presente determinazione;
- g) entro il 30 aprile di ogni anno la Ditta è tenuta a versare il diritto di iscrizione annuale relativo all'anno in corso, come stabilito dal D.M. 21 luglio 1998, n. 350; il mancato pagamento del diritto di iscrizione nei termini previsti comporta la sospensione dell'iscrizione al registro, con conseguente obbligo di sospendere l'attività di recupero.

Rifiuti

Autorizzazione in procedura ordinaria per l'esercizio dell'attività di messa in riserva con eventuale selezione e accorpamento (operazioni di recupero R13), accorpamento con disimballaggio e cernita manuale (operazioni di recupero R12) di rifiuti non pericolosi individuati dal codice CER 15.01.06 "imballaggi di materiali misti", per un quantitativo massimo pari a 200 Mg/anno e una capacità di stoccaggio massima istantanea pari a 80 m³, sulla p.ed. 1515 C.C. Lizzana (TN), ai sensi degli articoli 84, 86 e 88 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006.

Prescrizioni

1) Dalle operazioni di *cernita manuale* del rifiuto in ingresso si possono ottenere i seguenti rifiuti suddivisi per frazioni merceologiche omogenee, da inviare alle operazioni di recupero previste dall'iscrizione n. 232/TN o ad altri impianti di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006:

Codice CER	Descrizione rifiuti	Area deposito
15.01.01 15.01.05	imballaggi in carta e cartone	area tipologia 1.1 prevista dall'iscrizione n. 232/TN
15.01.04	imballaggi metallici ferrosi	area tipologia 3.1 prevista dall'iscrizione n. 232/TN
15.01.04	imballaggi metallici non ferrosi	area tipologia 3.2 prevista dall'iscrizione n. 232/TN
15.01.02	imballaggi in plastica	area tipologia 6.1 prevista dall'iscrizione n. 232/TN
15.01.03	imballaggi in legno	area tipologia 9.1 prevista dall'iscrizione n. 232/TN
15.01.07	vetro	deposito nell'area "selezione e cernita rifiuti non pericolosi per recupero 15.01.06"
15.01.09	imballaggi in materia tessile	deposito nell'area "selezione e cernita rifiuti non pericolosi per recupero 15.01.06"
19.12.12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211	deposito nell'area "selezione e cernita rifiuti non pericolosi per recupero 15.01.06"

- 2) la conduzione dell'impianto e la gestione delle attività di stoccaggio e recupero devono avvenire come segue:
 - a) nel rispetto e in conformità alle disposizioni normative vigenti sulla gestione dei rifiuti, nonché nell'osservanza delle altre norme statali o provinciali, anche regolamentari, o delle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire in materia;
 - b) le attività oggetto della presente determinazione devono essere effettuate all'interno del capannone, nell'area denominata "selezione e cernita rifiuti non pericolosi per recupero 15.01.06" nella planimetria denominata "Planimetria generale" datata 13 marzo 2017, trasmessa in data 14 marzo 2017 (ns. prot. n. 146435) e allegata alla presente determinazione (in seguito Planimetria);
 - c) l'accesso all'impianto deve essere controllato da personale addetto alla gestione dell'attività;
 - d) la classificazione dei rifiuti deve essere effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER, applicando i criteri contenuti nella decisione 2000/532/CE e nell'Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006;

- e) ai fini dell'eventuale caratterizzazione chimico-fisica, i rifiuti in entrata all'impianto in oggetto devono essere campionati ed analizzati da parte del produttore secondo quanto disposto dall'art. 8 del D.M. 5 febbraio 1998;
- f) il titolare della presente autorizzazione è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti gestiti alle disposizioni previste dall'Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e dalla decisione 2000/532/CE, allo scopo di accertare l'effettiva classificazione e appartenenza dei rifiuti in ingresso ai codici CER individuati e definiti dal presente provvedimento, in funzione delle specifiche attività di recupero o di smaltimento cui sono destinati;
- g) la zona di conferimento rifiuti (ingresso, pesa, fino alle aree di scarico rifiuti) deve essere pavimentata in materiale impermeabile e dotata di sistemi di raccolta dei reflui che in maniera accidentale possano fuoriuscire dagli automezzi o dai serbatoi e di adeguato impianto di trattamento (dissabbiatore e disoleatore) per il contenimento degli eventuali sversamenti di oli o carburante, secondo quanto riportato nella *Planimetria*;
- h) il serbatoio interrato dotato di doppia camera posto a presidio di eventuali sversamenti accidentali di reflui all'interno del capannone, deve essere dotato di un sistema di allarme o controllo automatico del livello di riempimento, il quale deve sempre essere mantenuto in perfetta efficienza; il serbatoio all'occorrenza deve essere svuotato ed il contenuto avviato ad idoneo impianto di trattamento;
- i) le aree destinate alla movimentazione dei rifiuti con mezzi meccanici devono essere presidiate da adeguati mezzi di pulizia, raccolta ed allontanamento di eventuali sversamenti accidentali di oli (ad esempio materiale olio assorbente), mantenuti sempre in efficienza e pronti all'uso;
- j) il sottofondo dell'intera area di manovra deve essere ben assestato e di natura solida e la zona adibita allo stoccaggio e lavorazione dei rifiuti deve essere in pavimentazione impermeabile;
- k) durante l'esercizio delle attività devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici per lo smaltimento delle acque eventualmente raccolte su piazzali, secondo quanto previsto dall'art. 14 delle norme di attuazione del Piano Provinciale di Risanamento delle Acque, approvate con deliberazione della Giunta Provinciale n. 5460 del 12 giugno 1987; in particolare deve essere garantita l'intercettazione ed il contenimento di eventuali sversamenti di sostanze inquinanti e si deve raccogliere ogni possibile sversamento su tutta l'area interessata dalle operazioni di movimentazione dei rifiuti;
- l) le operazioni di messa in riserva e *pretrattamento* devono essere presidiate da opportuni sistemi e mezzi antincendio di rapido impiego;
- m) la permanenza dei rifiuti nel deposito destinato alla messa in riserva (operazione R13) deve essere limitata ad un periodo inferiore a tre anni a partire dalla data di deposito dei medesimi (presa in carico sul registro di carico/scarico rifiuti);
- n) la presenza dei rifiuti nelle aree di stoccaggio deve essere adeguatamente contrassegnata ed evidenziata con idonea segnaletica da apporre sui singoli contenitori o imballaggi, indicante il codice CER del rifiuto e l'operazione di recupero effettuata; detti contrassegni devono essere ben visibili per dimensione e collocazione;
- o) è vietato costituire cumuli o stoccaggi di rifiuti al di fuori dei depositi specificamente individuati allo scopo; l'area di manovra deve essere costantemente sgombra da rifiuti e ripulita da eventuali sversamenti accidentali;
- p) la zona di stoccaggio dei rifiuti deve essere separata da quella destinata al deposito dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero nell'impianto effettuate in forza dell'iscrizione n. 232/TN;
- q) i recipienti destinati a contenere rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:
 - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;

- accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
- mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;
- r) devono essere garantiti adeguati spazi di manovra finalizzati ad una sicura movimentazione dei rifiuti depositati;
- s) lo stoccaggio dei contenitori e dei recipienti di qualsiasi tipo per i rifiuti deve avvenire con modalità tali da consentire in ogni momento l'accessibilità e l'ispezionabilità sia dello stoccaggio stesso che degli altri impianti di servizio eventualmente presenti (es. quadri elettrici, sistema antincendio, pozzetti, quadri di controllo...), al fine di verificarne il loro corretto funzionamento;
- t) le operazioni di *pretrattamento* devono essere effettuate e gestite nel rispetto delle disposizioni riportate in premessa alla presente determinazione e devono sempre consentire la tracciabilità dei rifiuti;
- u) al termine delle operazioni di *pretrattamento* deve essere effettuata la pulizia tempestiva della pavimentazione al fine di raccogliere eventuali rifiuti depositati a terra:
- v) l'attività di rimozione degli imballaggi non deve comportare il danneggiamento dei rifiuti in essi contenuti e l'inquinamento delle matrici ambientali (ad esempio dispersione sul suolo, emissioni di vapori, ...);
- w) gli eventuali rifiuti di scarto che decadono dalle operazioni di selezione e accorpamento con disimballaggio devono essere codificati nell'ambito dei codici CER 19.12.xx, fatta eccezione per quei rifiuti che possono essere chiaramente identificati con specifico codice CER all'interno del catalogo europeo dei rifiuti tra quelli appartenenti alle categorie speciali la cui gestione è regolamentata ai titoli II (imballaggi) e III (altre categorie speciali) della parte quarta del D.Lgs. 152/2006;
- x) i rifiuti generati dalle operazioni di cernita manuale devono essere, di norma, codificati con il codice CER appartenente alla medesima categoria del rifiuto di partenza (dal 15.01.06 decadono rifiuti identificati con il CER 15.01.xx); soltanto qualora tale codice non sia disponibile, si può scegliere tra i codici CER 19.12.xx;
- y) i rifiuti di cui alle lettere w) e x) devono essere:
 - gestiti in applicazione della vigente normativa sulla gestione dei rifiuti e sono da intendersi prodotti dalla Ditta; in particolare il deposito temporaneo deve essere gestito nei limiti di cui all'art. 183, comma 1, lettera bb), del D.Lgs. 152/2006 ovvero, nel caso non venissero rispettate le condizioni di detto articolo, deve essere richiesta la specifica autorizzazione mediante l'inoltro della domanda di rilascio di una nuova AUT;
 - gestiti secondo le prescrizioni stabilite dal D.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg., riguardante i criteri per l'accumulo temporaneo di rifiuti speciali, anche assimilabili agli urbani:
 - avviati a recupero nell'impianto stesso secondo l'iscrizione 232/TN o avviati in impianti autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006, in via prioritaria a recupero e in via residuale a smaltimento, secondo i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti stabiliti dall'art. 179 del D.Lgs. 152/2006;
- z) i rifiuti di cui di cui alle lettere w) e x) possono essere depositati insieme con i rifiuti in ingresso della medesima tipologia gestiti secondo l'iscrizione 232/TN, purché venga garantita la tracciabilità dei quantitativi di tutti i rifiuti;
- aa) l'impianto deve essere condotto nel rispetto delle vigenti norme di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi;
- ab) durante le lavorazioni devono essere contenute le emissioni di polveri e rumorose;
- ac) la recinzione dell'impianto, la pavimentazione dell'area di messa in riserva e pretrattamento, nonché il sistema di captazione e raccolta delle acque, devono essere mantenuti in continua efficienza;
- ad) è vietata qualsiasi forma di combustione dei rifiuti;

- ae) ogni variazione apportata alle tipologie dei rifiuti che si intendono gestire e/o delle tecnologie adottate nelle predette attività deve essere preventivamente autorizzata dal Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 10, comma 6, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg.;
- af) eventuali incidenti correlati alle attività di smaltimento e recupero autorizzate e le misure messe in atto per il contenimento degli eventuali inquinanti di qualsiasi natura devono essere tempestivamente segnalati al Sindaco del Comune territorialmente competente, all'Azienda provinciale per i servizi sanitari ed all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente;
- ag) la Ditta deve accertare che i terzi, ai quali conferisce i rifiuti, siano muniti delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente; deve essere in grado di fornire all'ente di controllo i dati relativi alle quantità e caratteristiche di tali rifiuti, le relative modalità di stoccaggio, la destinazione finale e le modalità di conferimento; è fatto salvo comunque il rispetto di quanto prescritto per il trasporto ed il deposito temporaneo dei rifiuti.

ALLEGATO 2

Raccomandazioni

Rifiuti - Attività di recupero rifiuti in procedura ordinaria

Si raccomanda l'osservanza di alcune ulteriori disposizioni normative relative:

- 1) alla tenuta dei registri di carico e scarico presso l'impianto (art. 190 del D.Lgs. 152/2006);
- 2) alla comunicazione annuale sui rifiuti gestiti nel corso dell'anno precedente (art. 189 del D.Lgs. 152/2006);
- 3) alla redazione e conservazione del formulario di identificazione dei rifiuti in ingresso ed in uscita dall'impianto (art. 193 del D.Lgs. 152/2006);
- 4) alla comunicazione al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali di ogni eventuale variazione di cui all'art. 86, comma 4, del T.U.L.P., salvo l'obbligo di richiedere nuova autorizzazione ove necessario.

Rifiuti - Attività di recupero rifiuti in procedura semplificata

Principali condizioni e adempimenti tecnici

1) Normativa di riferimento

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articoli 214 e 216. Decreto ministeriale 5 febbraio 1998.

2) Attività di recupero rifiuti in procedura semplificata

L'iscrizione al registro provinciale delle imprese che esercitano operazioni di recupero di rifiuti in regime semplificato, nello specifico caso:

- a) abilita esclusivamente all'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti non pericolosi nel rispetto della normativa di settore indicata al punto 1;
- b) non sostituisce le autorizzazioni di competenza di altri uffici o enti in materia urbanistica, di tutela del paesaggio, di edilizia e di utilizzo di impianti industriali, né sostituisce altre autorizzazioni o atti permissivi necessari per il deposito di materiali o rifiuti o per l'installazione delle attrezzature (autorizzazioni igienico-sanitarie, per gli scarichi, per le emissioni, per l'esecuzione di lavori rumorosi, ecc);
- c) è subordinata all'osservanza delle altre norme statali o provinciali, anche regolamentari, o delle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire in materia.

Le operazioni di recupero e le dotazioni minime impiantistiche devono:

- a) rispettare la normativa di riferimento sopra citata;
- b) essere conformi con quanto dichiarato nella comunicazione e nella documentazione allegata.

Ogni variazione della comunicazione presentata in regime semplificato ovvero eventuali modifiche apportate all'attività di recupero devono essere tempestivamente segnalate.

3) Precisazioni

I prodotti e le materie prime ottenute dalle operazioni di recupero sono da considerarsi tali, e sono esclusi dalla normativa di gestione dei rifiuti, solo se esplicitamente indicati alla voce "Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti" riportata nelle tipologie descritte nell'allegato 1, suballegato 1, del D.M. 5 febbraio 1998.

I rifiuti tenuti in R13 ("messa in riserva") e/o non trasformati in materie prime o prodotti così come sopra indicato devono essere considerati ancora rifiuti e gestiti nel rispetto della normativa di settore: in particolare i rifiuti oggetto della sola messa in riserva all'interno dell'impianto devono essere avviati ad impianti di recupero appositamente autorizzati. Si ricorda che il passaggio fra i siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero R13 (messa in riserva) è consentito esclusivamente per una sola volta.

4) Campionamenti e analisi²

- a) Il titolare dell'impianto dove i rifiuti sono prodotti deve provvedere all'analisi per la loro caratterizzazione chimico-fisica almeno in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e, successivamente, ogni 24 mesi e comunque ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione. I rifiuti non devono essere pericolosi: la classificazione dei rifiuti per determinarne la non pericolosità deve essere effettuata dal produttore applicando le disposizioni contenute nella decisione 2000/532/CE, nell'Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e, laddove applicabile, nella deliberazione della Giunta provinciale n. 1333 di data 24 giugno 2011. Al fine di poter essere sottoposti alle procedure semplificate, eventuali parametri chimico-fisici esplicitamente individuati alla voce "Caratteristiche del rifiuto" riportata nelle tipologie descritte nell'allegato 1, suballegato 1, e nell'allegato 2, suballegato 1, del D.M. 5 febbraio 1998 devono essere ricercati analiticamente.
- b) Il titolare dell'impianto di recupero deve verificare la conformità del rifiuto in ingresso alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dalla normativa per la specifica attività svolta.
- c) Il titolare dell'impianto di recupero deve effettuare il test di cessione, laddove previsto, con le frequenze stabilite dalla tabella n. 16 riportata nell'Allegato A alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1333 di data 24 giugno 2011, per le tipologie di rifiuto contemplate nella tabella n. 12 della deliberazione stessa; in ogni caso almeno ad ogni inizio di attività e, successivamente, ogni 12 mesi e comunque ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione.
- d) Il titolare dell'impianto di recupero deve verificare che le eventuali materie prime prodotte siano conformi alle "Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti" riportata nelle tipologie descritte nell'allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998.

5) Adempimenti amministrativi (articoli 189, 190 e 193 del D.Lgs. 152/2006)

Le attività di gestione dei rifiuti devono sottostare a tutti gli adempimenti previsti dalle norme specifiche, ed in particolare:

- a) presso l'impianto di recupero rifiuti deve essere tenuto uno specifico registro di carico e scarico adottato per l'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi;
- b) il titolare dell'impianto di recupero deve inoltrare comunicazione annuale (MUD) sui rifiuti recuperati nel corso dell'anno precedente all'Albo Nazionale Gestori Ambientali Sezione provinciale di Trento presso la C.C.I.A.A.;
- c) durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti in entrata e uscita dall'impianto devono essere accompagnati dal formulario di identificazione.

6) Riferimenti per le specifiche attività di recupero effettuate dall'impianto

Gli adempimenti sono riportati in dettaglio nel D.M. 5 febbraio 1998, ed in particolare:

a) per le attività di sola messa in riserva R13 agli articoli 6 e 7 (per i rifiuti descritti alla tipologia 7.31-bis sono vietate le operazioni che, mediante diluizione, portano ad ottenere rifiuti con concentrazione dei contaminanti di cui alla tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006 differenti da quelle del rifiuto di partenza e tali da variarne la classificazione tabellare di provenienza);

² Art. 8 del D.M. 5 febbraio 1998.

- b) per le attività di produzione di materia prima da R2 a R9 all'articolo 3 e nell'allegato 1;
- c) per le attività di recupero energetico R1 all'articolo 4 e nell'allegato 2, suballegato 1;
- d) per le attività di recupero ambientale R10 all'articolo 5: nello specifico si evidenzia che il contenuto di contaminanti del rifiuto impiegato deve essere conforme a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, in funzione della specifica destinazione d'uso del sito, ossia le concentrazioni di contaminanti devono rientrare nei limiti previsti dalla colonna A (per siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) oppure B (per siti ad uso commerciale e industriale) della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, o comunque con una concentrazione di inquinanti di origine naturale inferiore a quella ufficialmente riconosciuta come dovuta a fenomeni naturali nell'area di futuro impiego, nonché presentare un eluato del test di cessione secondo il metodo previsto in allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998.

Emissioni in atmosfera

La Ditta è tenuta a munirsi, ove necessario, del prescritto certificato di prevenzione incendi, ovvero del nulla osta provvisorio, ai sensi della vigente normativa, ottemperando altresì ai dettati delle normative vigenti in materia urbanistica e di sicurezza, acquisendo anche l'autorizzazione edilizia.



